

N.

Reg.Dec.

N.10041 Reg.Ric.

Anno 2001



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10041 del 2001, proposto da PASETTI Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Campagnola e Francesco Rosi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lutezia n. 8,

contro

il Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II bis, n. 7668 del 29 settembre 2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 11 giugno 2002 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi l'avv. Campagnola e l'avv. dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 22 novembre 1999, la sig.ra Maria Teresa Pasetti, dipendente del Ministero dell'Ambiente con la VI qualifica funzionale, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il provvedimento in data 8 ottobre 1999, con il quale l'Amministrazione l'aveva esclusa dalla partecipazione al corso di riqualificazione per il passaggio alla VII qualifica funzionale, indetto in applicazione dell'art. 6, comma 4, lettera a), della legge 8 ottobre 1997, n. 344, per difetto del requisito della anzianità di servizio prescritta dal bando di ammissione.

Di tale provvedimento deduceva l'illegittimità per violazione dell'art. 8 del D.P.C.M. 15 giugno 1995, per difetto di motivazione, per violazione dell'art. 2 del bando di concorso e per disparità di trattamento e illogicità.

Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso sull'assunto che non poteva essere considerato valido, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di servizio richiesta, il periodo di attività lavorativa prestato presso l'ex EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera), conformemente a pregressa decisione dello stesso T.A.R., resa in sede di ricorso proposto dalla dipendente contro il provvedimento di diniego di riconoscimento di detto periodo, all'atto dell'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'Ambiente.

Avverso detta decisione ha proposto appello l'interessata, la quale, dopo aver premesso che la decisione di cui sopra è stata da lei gravata innanzi a questo Consiglio di Stato, ha riproposto le doglianze di illegittimità della decorrenza giuridica dell'inquadramento originario, in quanto operato senza valutazione del servizio prestato presso l'ex EFIM, riaffermando, quindi, la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al corso di riqualificazione.

Tali requisiti, del resto, ad avviso dell'appellante, sussisterebbero anche a voler considerare legittima la decorrenza dell'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'Ambiente, in quanto il bando di concorso conferirebbe autonoma rilevanza al servizio prestato presso altre amministrazioni, indipendentemente dal loro recepimento come servizio prestato nei ruoli del Ministero stesso.

Sotto altro profilo il diritto al riconoscimento dell'anzianità giuridica maturata presso l'Ente di provenienza deriverebbe anche dall'art. 18 del DPCM 16 settembre 1994, n. 716, recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, applicabile alla fattispecie.

In ogni caso il provvedimento di esclusione sarebbe viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà e illogicità, essendo stato ammesso allo stesso corso tutto l'altro personale comandato presso il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 349 del 1996, successivamente inquadrato in ruolo con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata.

Si è costituita l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 11 giugno 2002 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L'appellante, rivestente la VI qualifica funzionale presso il Ministero dell'Ambiente, censura la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di non ammissione al corso di riqualificazione per il passaggio alla VII qualifica funzionale, indetto dall'Amministrazione di appartenenza in applicazione dell'art. 6, comma 4, lett. a), della L. 8 ottobre 1997, n. 344, in quanto non in possesso dell'anzianità di servizio richiesta dal bando.

2. Pregiudizialmente all'esame di merito delle doglianze mosse alla menzionata sentenza, il Collegio ritiene, però, di doversi dare carico della questione relativa alla sussistenza o no della giurisdizione amministrativa, essendo la soluzione di tale questione evidentemente assorbente rispetto a tutte le altre ad esso sottoposte.

Né rileva la circostanza che la questione stessa non sia stata sollevata dalle parti né in primo grado né in appello, dal momento che, come è giurisprudenza costante di questo Consiglio, in tema di giurisdizione non opera il limite della devoluzione vigente nei giudizi di impugnazione, trattandosi di materia regolata da norme imperative ed inderogabili, e potendo, a norma dell'art. 37, primo comma, cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione essere rilevato anche di ufficio in qualunque stato e grado del processo (cfr., da ultimo, Cons. St., VI Sez., n. 774 dell'11 giugno 1999 e n. 876 del 19 febbraio 2001).

2.1. Nella fattispecie la questione in parola va risolta negativamente.

2.2. Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall'art. 68 del D. lgs. 23 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 29 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 63 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e dall'art. 45, comma 17, del citato D. Lgs. n. 80/1998 (ora art. 69, comma 7, del D. lgs n. 165/2001), sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, con la sola eccezione dei giudizi concernenti le "procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni", rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.

2.3. Orbene, nella fattispecie, la controversia concerne non una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione ovvero alla instaurazione del rapporto, bensì una procedura selettiva interna, rivolta, attraverso lo svolgimento dei corsi di riqualificazione, a provocare una progressione di carriera e, quindi, una modificazione del rapporto di lavoro già intrattenuto dalla ricorrente (cfr., in senso conforme, Cass. SS.UU. 10 dicembre 2001 n. 15602).

Sotto il profilo temporale, poi, è da rilevare che la vicenda attiene ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, essendo stato il contestato provvedimento di esclusione dal corso assunto l'8 ottobre 1999 (per il decisivo rilievo da

attribuirsi, ai fini della individuazione della giurisdizione, alla data dell'atto che ha fatto sorgere la controversia, cfr. Cons. Stato, VI Sez., 19 febbraio 2001, n. 876).

2.4. Né rileva, nella specie, la circostanza che le ragioni dell'esclusione siano fatte, dalla ricorrente, risalire al mancato computo di un periodo di servizio anteriore al 30 giugno 1998, posto che la legittimità di tale mancato computo non costituisce oggetto ammissibile del presente giudizio (ed è stata, infatti, dedotta con precedente separato gravame, con il quale è stata impugnata la decorrenza giuridica dell'atto di inquadramento a suo tempo adottato dall'amministrazione), ma rileva esclusivamente come presupposto dell'attuale vicenda, inidoneo, in quanto tale, alla luce dello stesso art. 68 del D. lgs. n. 29/1993, ad incidere sulla giurisdizione dell'A.G.O..

3. Per tali ragioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata.

Spese compensate.



Così deciso in Roma, addì 11 giugno 2002, dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA

Presidente

Luigi MARUOTTI

Consigliere

Giuseppe MINICONE

Consigliere Est.

Rosanna DE NICTOLIS

Consigliere

Guido SALEMI

Consigliere

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art.55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa al

Ministero.....

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria